



Dott. Christoph Rüegg,
direttore divisione Prodotti
chimici e lavoro, SECO,
Zurigo



Dott. Kaspar Schmid,
vicedirettore divisione
Prodotti chimici e lavoro,
SECO, Zurigo

■ Maggiore sicurezza nel settore dei prodotti chimici

Per garantire una maggiore protezione sul piano sanitario e ambientale ed eliminare gli ostacoli di natura tecnica agli scambi, il Consiglio federale ha di recente allineato le ordinanze sui prodotti chimici (OPChim) e sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPCchim) alla nuova normativa europea. Le modifiche ai due testi, in vigore dal 1° dicembre 2012, prevedono l'adozione obbligatoria per i prodotti chimici dell'etichettatura di pericolo uniforme a livello mondiale.

L'ONU ha proposto per il settore dei prodotti chimici un sistema internazionale di classificazione ed etichettatura con simboli unificati denominato GHS (Globally Harmonized System), utile a stabilire pericoli e rischi delle sostanze nocive per l'uomo o per l'ambiente. Dal momento che il GHS ha una struttura modulare, lo stato che lo adotta è tenuto a recepire i diversi moduli senza apportarvi alcuna modifica, potendo peraltro scegliere di tralasciarne alcuni. La riforma ha lo scopo di unificare la comunicazione a livello mondiale in materia di rischi da sostanze chimiche, garantendo che lo stesso pericolo venga segnalato e definito allo stesso modo in tutto il mondo.

Adozione obbligatoria del GHS a partire da dicembre 2012

Il GHS è stato adottato dall'UE con il regolamento (CE) n. 1272/2008, noto anche come regolamento CLP, che disciplina la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti chimici. L'ordinanza svizzera sui prodotti chimici (OPChim) prevede un'adozione graduale della normativa GHS, in vigore per le sostanze chimiche a partire dal 1° dicembre 2012 e per le miscele dal 1° giugno 2015 (vedi figura 1). Durante il periodo di transizione l'applicazione




Figura 1: entrata in vigore della normativa GHS. Le date differiscono per sostanze e miscele.




Figura 2: i pittogrammi sono accompagnati da una dicitura GHS ufficiale (che compare anche nel regolamento CLP). Per la campagna d'informazione sono state redatte anche descrizioni esplicative (grassetto).

del sistema GHS è facoltativo, ma la classificazione secondo il vecchio sistema deve in ogni caso essere riportata nella scheda di sicurezza per consentire anche agli utenti che non abbiano ancora effettuato la conversione di definire correttamente le misure di sicurezza da adottare.

Composizione del GHS

Il GHS comprende nove simboli, tre dei quali sono stati introdotti ex novo (vedi figura 2):

- Attenzione pericolo
- Pericoloso per la salute
- Gas sotto pressione

È stato abolito uno dei simboli precedenti (la croce di Sant'Andrea). Benché le definizioni dei pittogrammi GHS non corrispondano esattamente a quelle valide in precedenza, il significato di base rimane invariato per la maggior parte dei simboli.

Gas sotto pressione



Attenzione pericolo



Nocivo



Supporti informativi della campagna «Osservare bene per proteggersi meglio»

È possibile scaricare i seguenti materiali dal sito della campagna www.infochim.ch. Alcuni possono anche essere ordinati su www.pubblicazionifederali.admin.ch in formato cartaceo:

- cortometraggi e modelli PowerPoint a supporto dell'adozione del GHS in azienda;
- app per dispositivi mobili per un'informazione rapida basata sulla posizione;
- manifesti a sunto delle informazioni essenziali;
- adesivi che riportano i nuovi pittogrammi GHS con le relative definizioni;
- volantini e opuscoli per un'informazione snella, efficace e orientata a gruppi precisi di destinatari.



OSSERVARE BENE PER PROTEGGERSI MEGLIO.

Quando acquistate, utilizzate, conservate o smaltite un prodotto chimico badate sempre ai simboli di pericolo e ai consigli di prudenza sull'etichetta.

Sito internet www.infochim.ch



Opuscoli



Manifesti



Mobile APP «infochim»



Mini layout



Presentazione PowerPoint



Cortometraggio



Figura 3: i materiali della campagna sono rivolti a diverse categorie di destinatari e sono scaricabili o possono in parte essere ordinati in formato cartaceo all'indirizzo www.infochim.ch

Le frasi H e P vanno a sostituire le precedenti frasi R ed S; ma attenzione: non sono solo le lettere a cambiare! Le nuove frasi H (dall'ingl. hazard), analoghe alle vecchie frasi di rischio (frasi R), rappresentano indicazioni sui potenziali pericoli legati alla sostanza, mentre le nuove frasi P (dall'ingl. precaution), analoghe alle vecchie frasi di sicurezza (frasi S), costituiscono le indicazioni di sicurezza. Le frasi H e P, che riprendono solo in parte le precedenti frasi R ed S, sono riportate sull'etichetta e nella scheda di sicurezza nella forma di codici H e P.

Campagna GHS «Osservare bene per proteggersi meglio»

Il 3 settembre 2012 ha preso avvio la campagna nazionale, che terminerà nel 2015, per l'adozione in Svizzera della nuova simbologia GHS sui rischi. Già oggi infatti sono reperibili sul mercato svizzero prodotti che riportano la simbologia GHS sull'etichetta. La campagna è promossa dall'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL, dalla Segreteria di Stato dell'economia

SECO, dall'Ufficio federale dell'ambiente UFAM, dall'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG e dall'Associazione svizzera d'assicurazioni ASA, ed è tenuta dai promotori stessi e da altre entità private.

Nonostante si rivolga principalmente al grande pubblico, la campagna mette a disposizione non solo strumenti informativi generali, ma anche materiali rivolti a gruppi specifici di destinatari (vedi figura 3). La veste grafica flessibile consente di configurare correttamente la presentazione e di essere presenti su diversi canali comunicativi: siti web, social network, newsletter, riviste rivolte al personale o alla clientela ecc.

Informazioni per le aziende

I supporti informativi e i modelli di presentazione in particolare sono rivolti agli addetti alla sicurezza e ai loro superiori nell'ambito delle realtà che fanno uso di prodotti chimici, allo scopo di assisterli nelle attività organizzative e di comunicazione necessarie a un'adozione efficiente e sostenibile del GHS in azienda. Ai responsabili si raccomanda pertanto di verificare la necessità di corsi interni di formazione per il personale sul GHS. È utile distinguere tre gradi di intervento.

Livello 1: classificazione ed etichettatura corretta dei prodotti

Il fabbricante e il distributore di prodotti chimici sono tenuti alla corretta classificazione ed etichettatura delle proprie sostanze nell'ambito del controllo autonomo. I nuovi criteri di classificazione prevedono per lo più la stessa etichettatura rispetto ai precedenti, ma in diversi casi è prevista una simbologia di maggiore pericolosità pur in presenza delle stesse caratteristiche di un determinato prodotto. Il controllo autonomo rappresenta un criterio fondante della legislazione sui prodotti chimici (vedi riquadro).

Livello 2: utilizzo corretto dei prodotti

A prescindere dall'applicazione del GHS, il datore di lavoro è responsabile della gestione corretta dei prodotti chimici nell'ambito del suo dovere di premura nei confronti del lavoratore ai sensi della legge sul lavoro (art. 6 LL) e della legge sull'assicurazione contro gli infortuni (art. 82 LAINF). Tale responsabilità comporta anche l'obbligo di assicurarsi che il personale a contatto con prodotti chimici disponga di istruzioni operative corrette sulla manipolazione, il magazzino e lo smaltimento. La comunicazione ha un'importanza privilegiata nel settore chimico: l'etichetta deve fornire un orientamento sui rischi e sull'uso corretto del prodotto, ma non sostituisce le istruzioni operative interne all'azienda, che devono essere approntate per ogni singolo prodotto sulla base delle esperienze interne e delle indicazioni contenute nella scheda di sicurezza. La procedura corretta all'interno dell'azienda utilizzatrice deve comprendere le seguenti fasi:

- l'azienda verifica quali siano le sostanze chimiche che utilizza e le eventuali variazioni;
- vengono approntate e diffuse, sulla base delle schede di sicurezza ma anche di esperienze e conoscenze interne, istruzioni operative per ogni singolo prodotto, verificando che siano state recepite dal personale;
- l'introduzione del GHS rappresenta un'ottima opportunità di revisione e aggiornamento delle istruzioni opera-

tive. I prodotti dotati dei simboli GHS devono essere accompagnati da una scheda di sicurezza GHS;

- può essere utile e necessario impartire al personale seminari su come leggere e interpretare le etichette GHS;
- ulteriori suggerimenti sull'adozione del GHS in azienda sono reperibili nel materiale formativo.

Livello 3: vendita corretta dei prodotti

Le imprese che vendono prodotti chimici hanno un dovere di informazione nei confronti degli acquirenti per quanto riguarda la tutela della salute e dell'ambiente in presenza di sostanze con determinate caratteristiche di pericolosità e devono disporre delle conoscenze necessarie in materia; tale dovere è descritto nel dettaglio nell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim RS 813.11) e nell'ordinanza sulla competenza specifica (RS 813.131.21). Anche il personale addetto alla vendita deve essere informato sulla nuova normativa.

Il nuovo sistema unificato di etichettatura a norma GHS, unito alla campagna informativa in corso, contribuirà ad accrescere la consapevolezza di produttori, acquirenti e utilizzatori garantendo una migliore tutela della salute. L'armonizzazione delle diciture consentirà inoltre di ridurre in tutto il mondo i rischi legati all'utilizzo dei prodotti chimici.

Il controllo autonomo* nel settore dei prodotti chimici comprende tra gli altri obblighi:

(a norma degli artt. 7-15 OPChim, RS 813.11)

- classificazione dei prodotti (individuazione delle caratteristiche di pericolosità in base ai criteri prescritti),
- etichettatura (adozione dei nuovi pittogrammi e delle nuove dichiarazioni H/P, in modo da consentire agli utilizzatori di farsi un'idea sui rischi del prodotto),
- stesura della scheda di sicurezza (indicazioni integrative molto più dettagliate su rischi e misure di sicurezza).

* LPChim, art. 5, RS 813.1 e LPAmb, art. 26, RS 814.01